



# COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

**MM No. 1155** del 22 ottobre 2014

**Concernente la modifica dell'art. 36 Reg. com. e delle NAPR per la creazione di una chiara base per le attività della Commissione municipale prevista dalle NAPR**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

durante la corrente legislatura si sono riscontrate alcune difficoltà di interpretazione delle norme che disciplinano le competenze ed il funzionamento della "commissione di esperti" prevista dagli artt. 39 e 53 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) in seguito alle quali sono sorti alcuni malintesi circa i compiti, le modalità operative e la retribuzione di questo organo consultivo del Municipio.

Per questa ragione riassumiamo, qui di seguito, il disciplinamento attuale e proponiamo alcune modifiche intese innanzitutto ad ancorare l'esistenza della commissione nel regolamento comunale per parallelismo nei confronti di altre commissioni consultive previste da leggi o regolamenti particolari. Successivamente si andranno a chiarire gli aspetti operativi della commissione.

L'esistenza delle commissioni municipali è definita nella legislazione cantonale dall'art. 91 della legge organica comunale (LOC) che recita:

*<sup>1</sup>Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.*

*<sup>2</sup>Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.*

*<sup>3</sup>Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4.*

*<sup>4</sup>Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.*

Allo stato attuale il regolamento comunale, all'art. 36 cpv. 1, prevede la nomina delle commissioni Tributaria, Scolastica, Fondiaria, Assistenza e solidarietà sociale, Cultura e biblioteca.

Il secondo e il terzo capoverso riprendono inopportuno, quale promemoria, le norme della LOC mentre il quarto capoverso, sempre rifacendosi alla legge cantonale, precisa che il Municipio può valersi delle suddette commissioni, o di altre appositamente nominate, per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza (sottolineatura nostra).

L'art. 36a puntualizza infine che ai membri che partecipano alle sedute delle commissioni municipali è riconosciuta un'indennità pari a quella prevista dall'art. 47 (attualmente Fr. 75.- per seduta).

D'altro canto nelle NAPR troviamo unicamente le seguenti disposizioni a proposito della cosiddetta "commissione di esperti":

## **Art. 27 Beni culturali protetti – cpv. 4 lett. c) disposizioni particolari**

*<sup>4</sup>Il Municipio sottopone alla Commissione consultiva di cui all'art. 53 le domande di costruzione concernenti il restauro dei beni culturali di interesse comunale e consulta preliminarmente l'Autorità cantonale competente.*

### **Art. 33 Piano di quartiere – cpv. 2 lett. b) suddivisione**

<sup>2</sup>Essi sono elaborati dai proprietari dei fondi e sono sottoposti dal Municipio, per preavviso, alla Commissione consultiva di cui all'art. 53.

### **Art. 39 Commissione di esperti**

<sup>1</sup>Il Municipio sottopone per preavviso alla Commissione di cui all'art. 53 tutti i progetti pubblici e privati di utilizzazione edilizia dei fondi inclusi in zona nucleo.

<sup>2</sup>Le attribuzioni della Commissione riguardano unicamente il diritto di competenza comunale; sono in particolare riservate le competenze delle Commissioni cantonali delle bellezze naturali (CBN) e dei beni culturali (CBC) secondo le relative legislazioni.

### **Art. 53 Commissione di esperti**

La Commissione consultiva di esperti di cui agli art. 27, 33 e 39 si compone di tre membri ed è nominata dal Municipio.

Benché i combinati dei disposti sopra citati consentano di dedurre inequivocabilmente che la "commissione di esperti" attualmente prevista dalle NAPR per nulla si differenzia dalle commissioni previste dall'art. 91 LOC, rispettivamente dall'art. 36 Reg.Com.<sup>1</sup>, e permettano di comprendere i compiti e gli scopi di tale organo, presentano comunque una certa lacuna quanto a chiarezza circa gli oggetti che devono o possono essere sottoposti alla commissione, le modalità di funzionamento e la retribuzione.

Per questi motivi si propongono le modifiche regolamentari qui di seguito riportate e commentate.

## **Regolamento comunale** (del 17 ottobre 2000)

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA																				
<b>TITOLO II</b> <b>Organizzazione politica</b> Capitolo VII <b>Dicasteri, commissioni, delegazioni</b>	<b>TITOLO II</b> <b>Organizzazione politica</b> Capitolo VII <b>Dicasteri, commissioni, delegazioni</b>																				
<b>Art. 36 Commissioni</b> <sup>1</sup> Il Municipio nomina le seguenti commissioni previste da leggi o regolamenti particolari: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 70%;">a) tributaria:</td><td style="text-align: right;">composta da: 3 membri</td></tr><tr><td>b) scolastica:</td><td style="text-align: right;">5 membri</td></tr><tr><td>c) fondiaria:</td><td style="text-align: right;">3 membri</td></tr><tr><td>d) assistenza e solidarietà sociale:</td><td style="text-align: right;">5 membri</td></tr><tr><td>e) cultura e biblioteca:</td><td style="text-align: right;">5 membri</td></tr></table>	a) tributaria:	composta da: 3 membri	b) scolastica:	5 membri	c) fondiaria:	3 membri	d) assistenza e solidarietà sociale:	5 membri	e) cultura e biblioteca:	5 membri	<b>Art. 36 Commissioni</b> <sup>1</sup> Il Municipio, nella seduta costitutiva, nomina le seguenti commissioni previste da leggi o regolamenti particolari: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 70%;">a) invariato:</td><td style="text-align: right;">composta da: invariato</td></tr><tr><td>b) invariato:</td><td style="text-align: right;">invariato</td></tr><tr><td>c) per l'attuazione del PR:</td><td style="text-align: right;">3 membri</td></tr><tr><td>d) invariato:</td><td style="text-align: right;">invariato</td></tr><tr><td>e) invariato:</td><td style="text-align: right;">invariato</td></tr></table>	a) invariato:	composta da: invariato	b) invariato:	invariato	c) per l'attuazione del PR:	3 membri	d) invariato:	invariato	e) invariato:	invariato
a) tributaria:	composta da: 3 membri																				
b) scolastica:	5 membri																				
c) fondiaria:	3 membri																				
d) assistenza e solidarietà sociale:	5 membri																				
e) cultura e biblioteca:	5 membri																				
a) invariato:	composta da: invariato																				
b) invariato:	invariato																				
c) per l'attuazione del PR:	3 membri																				
d) invariato:	invariato																				
e) invariato:	invariato																				
<sup>2</sup> Di tutte le commissioni di cui al primo capoverso fa parte almeno un municipale in qualità di presidente.	<sup>2</sup> Abrogato.																				
<sup>3</sup> Le stesse esercitano i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.	<sup>3</sup> Le stesse esercitano i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie ed eventualmente altri compiti loro affidati dal Municipio in tale ambito.																				
<sup>4</sup> Il Municipio può valersi delle suddette Commissioni, o di altre appositamente nominate, per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.	<sup>4</sup> Il Municipio può nominare, anche durante il corso del quadriennio, altre commissioni che dovessero rendersi necessarie per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.																				

<sup>1</sup>Interpretazione confermata dalla Sezione degli Enti Locali con parere scritto del 22 aprile 2014.

Nel cpv. 1 si è ritenuto di codificare il momento della nomina delle commissioni "ordinarie", vale a dire nella seduta costitutiva, come pure, nel nuovo cpv. 4, la consolidata prassi secondo cui le commissioni "straordinarie" possono essere nominate in ogni tempo.

Si coglie l'occasione per stralciare la commissione fondiaria, prevista a suo tempo dall'art. 53 della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933 ma successivamente abrogata dalla Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005; al suo posto (cpv. 1 lett. c) viene inserita la "commissione per l'attuazione del Piano Regolatore".

Si tende a preferire questa nuova denominazione all'attuale "commissione di esperti" (risultante nelle NAPR) in quanto per loro natura tutte le commissioni municipali devono, per quanto possibile, essere composte da persone che vantino conoscenze ed esperienza nelle rispettive materie. Le commissioni municipali sono infatti organismi ausiliari del Municipio con la funzione di esprimere "pareri", formulare "preavvisi" e presentare "proposte" all'intenzione dell'Esecutivo cui spettano evidentemente le competenze decisionali. Non avrebbe pertanto alcun senso la nomina in seno a tali commissioni di persone che non beneficino nel rispettivo campo di maggiori competenze rispetto a quelle "generiche" dei membri del Municipio. In questo senso tutte le commissioni municipali possono essere classificate quali "commissione di esperti".

Il cpv. 2 è stralciato in quanto la presenza di un Municipale, di regola in qualità di presidente, è espressamente prevista dall'art. 91 cpv. 2 LOC.

Il cpv. 3 è completato affinché sia chiaro che il Municipio può comunque, se del caso, affidare altri compiti affini per materia a commissioni esistenti evitando la costituzione di altre commissioni.

### **Norme d'attuazione del Piano Regolatore**

(del 28 febbraio 2000)

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA
<p>TITOLO III <b>Piano del paesaggio</b> Capitolo II <b>Beni culturali protetti</b></p>	<p>TITOLO III <b>Piano del paesaggio</b> Capitolo II <b>Beni culturali protetti</b></p>
<p><b>Art. 27 Beni culturali protetti</b> <b>c) disposizioni particolari</b> <sup>1</sup><i>Il proprietario del bene culturale protetto ha l'obbligo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di conservarlo nella sua sostanza senza modifiche né alterazioni e di provvedere alla sua manutenzione regolare;</li> <li>- di sottoporre ogni progetto di intervento all'Autorità competente;</li> <li>- di notificare per iscritto alla medesima autorità l'alienazione del bene protetto.</li> </ul> <p><sup>2</sup><i>I monumenti culturali di interesse cantonale sono soggetti alla legislazione cantonale.</i></p> <p><sup>3</sup><i>Il Comune può concedere sussidi per le opere di restauro dei beni culturali protetti di interesse comunale quando il sacrificio richiesto al proprietario nell'interesse della comunità risulta eccessivamente oneroso.</i></p> <p><sup>4</sup><i>Il Municipio sottopone alla Commissione consultiva di cui all'art. 53 le domande di costruzione concernenti il restauro dei beni culturali di interesse comunale e consulta preliminarmente l'Autorità cantonale competente.</i></p>	<p><b>Art. 27 Beni culturali protetti</b> <b>c) disposizioni particolari</b> <sup>1</sup>Abrogato.</p> <p><sup>2</sup><i>I monumenti culturali di interesse locale sono soggetti alla legislazione cantonale ed in particolare alla legge sulla protezione dei beni culturali e al relativo regolamento.</i></p> <p><sup>3</sup><i>Il Comune può concedere sussidi per le opere di restauro dei beni culturali protetti di interesse locale quando il sacrificio richiesto al proprietario nell'interesse della comunità risulta eccessivamente oneroso.</i></p> <p><sup>4</sup>Abrogato.</p>

Il cpv. 1 è eliminato in quanto la materia è già disciplinata dalla legge cantonale sulla protezione dei beni culturali.

Anche il cpv. 2, così come formulato nella norma vigente, non ha motivo di esistere poiché non è possibile nelle normative comunali disciplinare oggetti di competenza cantonale.

Si è tuttavia ritenuto di mantenere il capoverso modificando “monumenti culturali di interesse cantonale” con “monumenti culturali di interesse locale” allo scopo di ricordare, sebbene non indispensabile, che questi ultimi sono soggetti, appunto, alla legislazione cantonale sulla protezione dei beni culturali.

Nel cpv. 3 si è preferita la dicitura “beni di interesse locale” anziché “comunale” dal momento che così vengono definiti nella norma cantonale e per una questione di uniformità di terminologia anche rispetto al capoverso precedente.

Il cpv. 4 è abrogato poiché le competenze della commissione vengono citate in modo raggruppato nel nuovo testo proposto per l'articolo 53.

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA
<p style="text-align: center;">TITOLO IV <b>Piano delle zone</b> Capitolo II <b>Piano di quartiere</b></p> <p><b>Art. 33 Piano di quartiere b) suddivisione</b> <i><sup>1</sup>I piani di quartiere ai sensi delle presenti normative si suddividono in obbligatori (PQo) e facoltativi (PQf).</i></p> <p><i><sup>2</sup>Essi sono elaborati dai proprietari dei fondi e sono sottoposti dal Municipio, per preavviso, alla Commissione consultiva di cui all'art. 53.</i></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV <b>Piano delle zone</b> Capitolo II <b>Piano di quartiere</b></p> <p><b>Art. 33 Piano di quartiere b) suddivisione</b> <i><sup>1</sup>Invariato.</i></p> <p><i><sup>2</sup>Essi sono elaborati dai proprietari dei fondi.</i></p>

Come nell'art. 27, la precisazione al cpv. 2, secondo cui i piani di quartiere sono sottoposti dal Municipio, per preavviso, alla commissione consultiva di cui all'articolo 53, è cancellata poiché le competenze della commissione vengono citate nel nuovo testo proposto per l'articolo 53.

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA
<p style="text-align: center;">TITOLO V <b>Piano della zona dei nuclei</b></p> <p><b>Art. 39 Commissione di esperti</b> <i><sup>1</sup>Il Municipio sottopone per preavviso alla Commissione di cui all'art. 53 tutti i progetti pubblici e privati di utilizzazione edilizia dei fondi inclusi in zona nucleo.</i></p> <p><i><sup>2</sup>Le attribuzioni della Commissione riguardano unicamente il diritto di competenza comunale; sono in particolare riservate le competenze delle Commissioni cantonali delle bellezze naturali (CBN) e dei beni culturali (CBC) secondo le relative legislazioni.</i></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V <b>Piano della zona dei nuclei</b></p> <p><b>Art. 39 Abrogato</b></p>

Si propone la pura e semplice abrogazione dell'articolo in quanto i compiti della Commissione vengono indicati nell'ambito della riformulazione dell'articolo 53.

La disposizione di cui al secondo capoverso è inutile e non pertinente ritenuto che la sfera di competenza della commissione municipale consultiva non può superare le competenze del Municipio, rispettivamente del Comune in quanto ente locale. È pertanto assolutamente ovvio che la commissione, nell'ambito del proprio esame e dei propri giudizi, deve attenersi agli aspetti che riguardano il diritto d'applicazione comunale.

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IX</b> <b>Norme finali e transitorie</b></p> <p><b>Art. 53 Commissione di esperti</b> <i>La Commissione consultiva di esperti di cui agli art. 27, 33 e 39 si compone di tre membri ed è nominata dal Municipio.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IX</b> <b>Norme finali e transitorie</b></p> <p><b>Art. 53 Commissione per l'attuazione del PR</b> <i><sup>1</sup>Il Municipio nomina ogni quadriennio, conformemente alle disposizioni del regolamento comunale, la commissione consultiva per l'attuazione del PR.</i></p> <p><i><sup>2</sup>La commissione ha il compito di esprimere pareri su oggetti e/o problematiche particolari che le vengono sottoposti a giudizio del Municipio.</i></p> <p><i><sup>3</sup>In particolare, la commissione può essere chiamata ad esprimere il proprio preavviso scritto su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– domande di costruzione concernenti il restauro di beni culturali di interesse locale;</i></li> <li><i>– piani di quartiere;</i></li> <li><i>– domande di costruzione riguardanti fondi ubicati in zona nucleo.</i></li> </ul> <p><i><sup>4</sup>Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza la sfera di competenza e le modalità di funzionamento della commissione.</i></p>

Si propone innanzitutto una nuova denominazione (vedi nota marginale) conformemente al proposto articolo 36 del regolamento comunale.

Si osserva che la norma di cui al vigente art. 53 non ha più senso di esistere poiché la competenza municipale della nomina è comunque sancita dalla LOC mentre il numero di membri che compongono la commissione è disciplinato dal regolamento comunale (cfr. art. 36).

Nel nuovo testo sono elencate in modo non esaustivo le competenze della commissione e i temi per cui *può* essere richiesto il suo preavviso, indicati nel vigente regolamento rispettivamente agli artt. 27, 33 e 39. Il Municipio, conformemente al proposto cpv. 2 nonché all'art. 91 LOC, decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni.

Il cpv. 4 riprende puntualmente quanto già previsto genericamente dall'art. 192 LOC, vale a dire la facoltà del Municipio di disciplinare in via di ordinanza materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti.

Il carattere potestativo della norma è voluto per permettere all'Esecutivo di decidere, anche in base all'esperienza, se codificare le procedure affinché queste siano, per quanto possibile, uniformi o se determinare di volta in volta, in base al tipo e all'importanza dell'oggetto su cui è chiamato ad esprimersi, se e come coinvolgere la commissione, sempre ritenuto il carattere consultivo di quest'ultima.

Con le considerazioni che precedono, a disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione che dovesse rendersi necessaria in sede di dibattito, vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio mediante l'adozione del dispositivo di decisione allegato e parte integrante del medesimo.

Con ogni ossequio.

**Per il Municipio:**

Il Sindaco:  
(Antonella Meuli)

Il Segretario:  
(Arnaldo Bernasconi)

Sorenago, 22 ottobre 2014  
Ris. Mun. No. 426/14

## Dispositivo di risoluzione

(Reg. com. e NAPR)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,  
visto il messaggio municipale No. 1155 del 22 ottobre 2014 concernente la modifica dell'art. 36  
Reg. com. e delle NAPR per la creazione di una chiara base per le attività della Commissione  
municipale prevista dalle NAPR;  
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

### DECIDE:

#### I.

**Il regolamento comunale del 17 ottobre 2000** è così modificato:

TITOLO II  
Organizzazione politica  
Capitolo VII  
Dicasteri, commissioni, delegazioni

#### **Art. 36 Commissioni**

<sup>1</sup>*Il Municipio, nella seduta costitutiva, nomina le seguenti commissioni previste da leggi o regolamenti particolari:*

	<i>composta da:</i>
a) <i>invariato:</i>	<i>invariato</i>
b) <i>invariato:</i>	<i>invariato</i>
c) <i>per l'attuazione del PR:</i>	<i>3 membri</i>
d) <i>invariato:</i>	<i>invariato</i>
e) <i>invariato:</i>	<i>invariato</i>

<sup>2</sup>*Abrogato.*

<sup>3</sup>*Le stesse esercitano i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie ed eventualmente altri compiti loro affidati dal Municipio in tale ambito.*

<sup>4</sup>*Il Municipio può nominare, anche durante il corso del quadriennio, altre commissioni che dovessero rendersi necessarie per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.*

#### II.

**Le norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR) del 28 febbraio 2000** sono così modificate:

TITOLO III  
Piano del paesaggio  
Capitolo II  
Beni culturali protetti

#### **Art. 27 Beni culturali protetti c) disposizioni particolari**

<sup>1</sup>*Abrogato.*

<sup>2</sup>*I monumenti culturali di interesse locale sono soggetti alla legislazione cantonale ed in particolare alla legge sulla protezione dei beni culturali e al relativo regolamento.*

<sup>3</sup>*Il Comune può concedere sussidi per le opere di restauro dei beni culturali protetti di interesse locale quando il sacrificio richiesto al proprietario nell'interesse della comunità risulta eccessivamente oneroso.*

<sup>4</sup>*Abrogato.*

TITOLO IV  
Piano delle zone  
Capitolo II  
Piano di quartiere

**Art. 33 Piano di quartiere b) suddivisione**

<sup>2</sup>*Essi sono elaborati dai proprietari dei fondi.*

TITOLO V  
Piano della zona dei nuclei

**Art. 39 Abrogato**

TITOLO IX  
Norme finali e transitorie

**Art. 53 Commissione per l'attuazione del PR**

<sup>1</sup>*Il Municipio nomina ogni quadriennio, conformemente alle disposizioni del regolamento comunale, la commissione consultiva per l'attuazione del PR.*

<sup>2</sup>*La commissione ha il compito di esprimere pareri su oggetti e/o problematiche particolari che le vengono sottoposti a giudizio del Municipio.*

<sup>3</sup>*In particolare, la commissione può essere chiamata ad esprimere il proprio preavviso scritto su:*

- domande di costruzione concernenti il restauro di beni culturali di interesse locale;*
- piani di quartiere;*
- domande di costruzione riguardanti fondi ubicati in zona nucleo.*

<sup>4</sup>*Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza la sfera di competenza e le modalità di funzionamento della commissione.*

**III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum le presenti modifiche entrano in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.

**Per il Consiglio comunale**

Gli Scrutatori:

Il Presidente:

Il Segretario: